

PATTO DI INTEGRITÀ

Allegato A.7

Oggetto: Appalto/Convenzione/Contratto per

TRA

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest (P.IVA 02198590503) con sede legale in Pisa, Via A.

Cocchi 7/9, nella persona, Direttore della

U.O....., il quale non agisce in nome proprio ma in nome, per conto

e nell'interesse dell'Azienda,

E

L'Impresa/Associazione/Ente

con sede legale in.....

C.F./P.IVA.....

rappresentata da

in qualità di.....

VISTO

la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione” e in particolare l'art.1, comma 17, che prevede che ‘le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;

la Deliberazione aziendale n. 65 del 1° febbraio 2018 di ‘Adozione del Piano aziendale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e adozione del Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante : “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di ‘Attuazione alla Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione’

le 'Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte delle Pubbliche Amministrazioni' emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);

SI CONVIENE

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Il patto si applica a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con le strutture accreditate e con i soggetti che prestano servizi per conto del Servizio Sanitario Regionale e in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip/ESTAR): nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
3. Il Patto disciplina altresì i comportamenti dei soggetti che hanno rapporti contrattuali e convenzionali con l'Azienda Usl Toscana nord ovest nonché del personale appartenente all'Amministrazione: nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e i soggetti esterni affinché i comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Associazione/Ente e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è allegato alla documentazione relativa al contratto/convenzione per formarne parte integrante e sostanziale; nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
6. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
7. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.
8. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per il Soggetto contraente con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest condizione essenziale per la sottoscrizione della convenzione e per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima.

Articolo 2 (Contenuto del Patto: Obblighi del Soggetto contraente)

1. L'Impresa/Associazione/Ente conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa/Associazione/Ente si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L'Impresa/Associazione/Ente si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Impresa/Associazione/Ente, salvi ed impregiudicati gli autonomi obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento. Agli stessi obblighi, è tenuto anche il contraente nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Nel caso di procedure comparative il legale rappresentante dichiara infine :

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso o del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente sottoscritto.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e

informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

2. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi

il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel Regolamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

3.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

Articolo 4 (Sanzioni)

1.L'accertamento del mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- risoluzione della convenzione, in qualsiasi fase sia accertata la violazione del presente Patto di Integrità.
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dalla sottoscrizione di convenzioni e dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio del procedimento fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest
Per

Data_____